

Publicato il 04/05/2022

N. 0000000000 REG.PROV.CAU.
N. 0000000000 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 771 del 2022, proposto da
██████████, rappresentato e difeso dagli avvocati Corrado Robecchi Majnardi,
Massimo Bruno Maria Bernuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;

contro

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Pavia, non costituito
in giudizio; Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. 1703 dell'8 aprile 2022 dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Pavia inviata in ottemperanza al disposto del DL 24/22 che ha modificato l'art. 4 del d. lgs. 44/2021;
- della delibera n. 15 dell'8 aprile 2022 del medesimo Ordine, e di tutti gli atti

presupposti connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. con atto notificato il 3 maggio 2022 e depositato il giorno stesso;

Considerato che l'art. 8 del d.l. 24/2022 ha modificato l'art. 4 del d.l. 44/2021, con l'aggiunta al terzo periodo del comma 5, della seguente disposizione: "In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento";

Considerato che il ricorrente documenta la guarigione da pregressa infezione Covid-19 ed è munito di certificazione verde con validità fino al 23 luglio 2022;

Considerato che la circolare del Ministero della Salute in data 21 luglio 2021 – avente ad oggetto "Aggiornamento indicazioni sulla Vaccinazione dei soggetti che hanno avuto un'infezione da SARS-CoV-2" - prevede che, nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), la vaccinazione "venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione", così superando la precedente circolare del 3 marzo 2021, ove si prevedeva l'effettuazione della vaccinazione "ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa";

Ritenuto, pertanto, che il provvedimento impugnato nella parte in cui dispone il ripristino della sospensione a far data dal 28 aprile 2022, in ragione dell'applicazione del termine di 93 giorni, non sia coerente con la circolare

ministeriale del 21 luglio 2021 e, quindi, con la previsione dell'art. 4, comma 5, terzo periodo, del d.l. 44/2021;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza richiesti dall'art. 56 c.p.a. per l'adozione delle misure cautelari provvisorie, stante la condizione in cui versa il ricorrente in ragione della disposta sospensione dall'esercizio della professione sanitaria;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza in premessa e per l'effetto sospende i provvedimenti impugnati, indicati in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25 maggio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Milano il giorno 3 maggio 2022.

**Il Presidente ff
Fabrizio Fornataro**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.